

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4168 del 02/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA INDENNI GIUSEPPE - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ROTTAMI, MESSA IN RISERVA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, CENTRO DI ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO, CENTRO DI STOCCAGGIO BATTERIE AL PIOMBO ESAURITE SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOC. ANCARANO SOTTO N. 171/A. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4327 del 02/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due AGOSTO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA INDENNI GIUSEPPE - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ROTTAMI, MESSA IN RISERVA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, CENTRO DI ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO, CENTRO DI STOCCAGGIO BATTERIE AL PIOMBO ESAURITE SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOC. ANCARANO SOTTO N. 171/A. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 22/4/2014 n. 780 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta INDENNI GIUSEPPE per l'attività di "commercio all'ingrosso di rottami, messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi, centro di rottamazione veicoli fuori uso, centro di stoccaggio batterie al piombo esaurite" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Rivergaro con atto del 09/05/2014, prot. N° 3331. L'autorizzazione comprende unicamente la comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/2006

VISTA l'istanza della Ditta **INDENNI GIUSEPPE**, avente sede legale in Comune di Rivergaro, località Ancarano Sotto n° 171/A, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Rivergaro e trasmessa dallo stesso con nota del 01/03/2017, prot. n° 1040 (acquisita agli atti il 02/03/2017 con prot. n° PGPC/2017/2383) per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata;

VISTA, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall' Sportello Unico del Comune di Rivergaro con note del 03/05/2017, prot. n° 3307 (acquisita agli atti il 04/05/2017 con prot. n° PGPC/2017/5084), del 15/05/2017, prot. n° 3679 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/5671), e del 05/07/2017, prot. n° 5385 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/7984);

PRESO ATTO che:

- la modifica sostanziale richiesta consiste nella realizzazione di un nuovo sistema di trattamento per le acque meteoriche di dilavamento con la conseguente attivazione di un nuovo scarico;
- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito al transito dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti, al deposito di rifiuti speciali non pericolosi ed ai veicoli fuori uso bonificati vengono convogliate in un sistema di trattamento costituito da un pozzetto scolmatore (solo per la gestione di situazioni di emergenza), da un dissabbiatore e da un disoleatore con filtro a coalescenza;
- lo scarico di acque di prima pioggia in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente in canale di scolo agrario;
- lo scarico è dotato di un pozzetto di campionamento fiscale come indicato nella Tavola 2 del 30/06/2017;
- le acque di dilavamento del piazzale adibito allo stoccaggio di rifiuti gestiti in messa in riserva vengono convogliate in n° 2 serbatoi, mentre le operazioni di trattamento dei veicoli e la loro bonifica vengono eseguite al coperto;
- le acque pluviali (provenienti dal dilavamento delle coperture) hanno uno scarico autonomo rispetto alle acque di prima pioggia;
- in relazione all'attività di recupero R4, esercitata sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998, la ditta Indenni Giuseppe è in possesso del "certificato di

conformità" rilasciato in data 20/02/2012 dalla società CERMET Scarl ai sensi del Regolamento U.E. n. 333/2011 inerente ai rottami metallici che cessano di essere considerati rifiuti;

ACQUISITO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico di acque di prima pioggia, dalla Sezione Provinciale dell'ARPA, con nota 10/07/2017, prot. n° PGPC/2017/8170;

RILEVATO pertanto che la nuova Autorizzazione Unica Ambientale comprende i seguenti titoli in materia Ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia avente recapito in corpo idrico superficiale;
- comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **INDENNI GIUSEPPE**;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **INDENNI GIUSEPPE** (C. FISC. NDNGPP45C10A909A) per l'attività di "commercio all'ingrosso di rottami, messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi, centro di rottamazione veicoli fuori uso, centro di stoccaggio batterie al piombo esaurite" svolta nell'impianto ubicato sempre in Comune di Rivergaro, località Ancarani Sotto n° 171/A (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente in canale di scolo agrario;
 - comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo;
2. **di impartire, per lo scarico di acque di prima pioggia** avente recapito nel corpo idrico superficiale

"cunetta stradale" confluyente in canale di scolo agrario, le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico dovrà rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
 - b) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento delle acque reflue;
 - c) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento così come indicato nel manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - e) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alla rete di fognatura, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), all'ARPAE e all'A.U.S.L., indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
3. **di impartire**, per quanto attiene l'attività di **recupero rifiuti speciali non pericolosi** ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:
 - 3.1** – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 100210, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 191202, 200140), stoccaggio istantaneo 200 t. – stoccaggio annuo 2.250 t./anno;
 - 3.2** – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 110501, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140), stoccaggio istantaneo 260 t. – stoccaggio annuo 1.300 t./anno;
 - 3.3** – sfridi o scarti di imballaggio in alluminio e di accoppiati carta plastica metallo (CER 150104, 150105, 150106, 191203), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 3.5** – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 150104, 200140), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 200 t./anno;
 - 3.7** - rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri (CER 120103), stoccaggio istantaneo 25 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;
 - 5.5** – marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi (CER 160801), stoccaggio istantaneo 0,4 t. – stoccaggio annuo 1 t./anno;
 - 5.7** – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 160216, 170402, 170411), stoccaggio istantaneo 12 t. – stoccaggio annuo 24 t./anno;
 - 5.8** – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 160118, 160122, 160216, 170401, 170411), stoccaggio istantaneo 24 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;
 - 5.19** – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160216, 160214, 200136), stoccaggio istantaneo 25 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;
 - b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le 636,4 t. e con il limite di 4.475 t./anno;
 - c) l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;

d) l'attività di recupero R4:

1. sui rifiuti di cui ai punti **3.1** e **3.2** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le 3.550 t./anno (punto 3.1 – 2.250 t./anno e punto 3.2 – 1.300 t./anno);
 2. in relazione alla quantità giornaliera, a meno di sottoposizione preventiva dell'attività alla procedura prevista dalla normativa in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), non potrà superare le 100 t./giorno;
- e) l'attività di recupero R4 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- f) i rifiuti da avviare al recupero potranno provenire esclusivamente dall'attività di gestione della messa in riserva R13;
- g) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- h) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree identificate nella planimetria allegata all'istanza di AUA; Tali aree dovranno essere contrassegnate mediante idonea cartellonistica riportante il codice CER dei rifiuti e delimitate;
- i) li rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2, 5.5 e 5.8 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- j) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **un anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);

4. di far presente che:

- a) la ditta Indenni Giuseppe è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. **28/C** - classe di attività **5** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- b) trattandosi di modifica sostanziale di precedente A.U.A. l'iscrizione nel summenzionato Registro deve intendersi valida per i prossimi **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- c) il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) nonché al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006;
- e) qualora dall'attività di recupero dei rifiuti possano derivare emissioni in atmosfera, anche di tipo diffuso, il gestore, prima dell'avvio dell'attività stessa, dovrà acquisire la relativa autorizzazione mediante istanza di modifica dell'AUA ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013;

4. di fare salvo che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. N° 780 del 22/04/2014 e rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con atto del 09/05/2014, prot. n° 3331;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Rivergaro per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro;

- il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile non comportando impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.